



COMUNICATO UFFICIALE N. 320 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 169/A della F.I.G.C inerente i criteri, i termini e le procedure per la eventuale riammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2024/2025, ai fini di quanto previsto dall'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 gennaio 2025;
- visto l'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF;
- ravvisata la necessità di stabilire, laddove si verificchino le situazioni di cui alla citata norma, i criteri, i termini e le procedure per la riammissione, al Campionato di Serie C 2025/2026, delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di fissare i criteri, i termini e le procedure di cui agli allegati A) e B) per la eventuale riammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2024/2025, ai fini di quanto previsto dall'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CRITERI PER LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C 2025/2026, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4 BIS DELLE N.O.I.F., DELLE SOCIETÀ RETROCESSE DAL MEDESIMO CAMPIONATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Qualora dal termine della *regular season* del Campionato di Serie C 2024/2025 al 6 giugno 2025, si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF, la riammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 riservata, ai sensi della medesima norma, alle sole società retrocesse dal Campionato di Serie C 2024/2025, avverrà secondo i criteri di seguito trascritti:

A) Classifica finale della regular season delle società retrocesse dal Campionato di Serie C 2024/2025

Per le società retrocesse dal Campionato di Serie C 2024/2025, ai fini della riammissione al Campionato 2025/2026 *ex art.* 49, comma 4 *bis* delle NOIF, sarà utilizzata la seguente graduatoria:

- 1^ società che ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 2^ società che ha conseguito il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 3^ società che ha conseguito il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 4^ società che ha conseguito il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 5^ società che ha conseguito il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 6^ società che ha conseguito il sesto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 7^ società che ha conseguito il settimo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 8^ società che ha conseguito l'ottavo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)
- 9^ società che ha conseguito il nono miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della *regular season* del Campionato di Serie C (2024/2025)

In caso di parità di punti in classifica, al termine della *regular season*, tra le società retrocesse, prevarrà la società con il maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

B) Preclusioni

La riammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, ex art. 49, comma 4 *bis* delle NOIF, riservata alle sole società retrocesse dal Campionato di Serie C 2024/2025, sarà comunque preclusa alle stesse qualora:

1. non risultino ammesse al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026. Le società non ammesse saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della graduatoria;
2. abbiano subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025. La riammissione sarà inoltre preclusa alle società che, al momento della decisione sulla domanda di riammissione, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026. In presenza delle predette sanzioni, le società saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria;
3. abbiano subito sanzioni, scontate nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti. La riammissione sarà inoltre preclusa alle società che, al momento della decisione sulla domanda di riammissione, abbiano subito sanzioni per i predetti illeciti da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026. In presenza delle citate sanzioni, le società saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria;
4. abbiano ottenuto nelle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle NOIF. In presenza delle predette ipotesi, le società saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria;
5. siano Seconda Squadre. In caso di retrocessione di una Seconda Squadra al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026, alla stessa sarà preclusa la procedura di riammissione e sarà computata esclusivamente ai fini della redazione della graduatoria.

Le società, per conseguire la riammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo Campionato. Non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 e dal relativo allegato sub C) per la predetta stagione sportiva.

TERMINI E PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C 2025/2026, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4 BIS DELLE NOIF, DELLE SOCIETA' RETROCESSE DAL MEDESIMO CAMPIONATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale riammissione in Serie C 2025/2026, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 18 luglio 2025**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 e **presentare entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2025**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo I), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta domanda di ammissione;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta o deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell'importo di euro 350.000,00, secondo i modelli-tipo di cui al Comunicato Ufficiale n.153/A del 22 gennaio 2025 e le prescrizioni di cui al Titolo I), par. V), lett. A), punti 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, nonché la validità della suddetta garanzia;
- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni di cui al Titolo I), par. V), lett. A), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta dichiarazione;

- dalla documentazione attestante l'assolvimento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, secondo le prescrizioni di cui al Titolo I), par. I), lett. C), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. l'assolvimento, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, dei suddetti debiti;
- dalla documentazione attestante l'assolvimento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto, secondo le prescrizioni di cui al Titolo I), par. I), lett. C), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. l'assolvimento, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, dei suddetti ulteriori debiti;
- dalla documentazione attestante l'assolvimento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, secondo le prescrizioni di cui al Titolo I), par. I), lett. C), punto 10) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. l'assolvimento, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, dei suddetti contributi.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **22 luglio 2025**.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.

Le decisioni in merito alle domande di riammissione al Campionato Serie C 2025/2026 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.